

Utilizzo bonus investimenti

4.0: comunicazione via pec al Gse

Dal 29 aprile il GSE ha messo a disposizione in formato **editabile** i modelli di comunicazione per compensare i crediti d'imposta per gli investimenti del piano transizione 4.0.

La comunicazione, dunque, dal 29 aprile può essere compilata e inviata via PEC, così come previsto dal decreto MIMIT del 24 aprile 2024, pubblicato sempre sul sito ministeriale, e anticipato dal comunicato del **25 aprile 2024**.

In estrema sintesi, ai sensi dell'art. 6 del DL 39/2024 e del DM 24 aprile 2024:

- per gli investimenti dal 30 marzo 2024, occorre presentare la **comunicazione preventiva** (con l'importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione), aggiornando la comunicazione *ex post* al completamento degli investimenti;
- per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 (1° gennaio 2024 per il credito R&S) al 29 marzo 2024, occorre presentare soltanto la comunicazione **ex post**.

A tal fine, il MIMIT ha approvato **due** diversi **modelli** di comunicazione dei dati e altre informazioni da fornire:

- uno per gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (contenuto nell'Allegato 1 al DM 24 aprile 2024 e on line sul sito del GSE come "Modulo 1");
- un altro relativo agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (contenuto nell'Allegato 2 al citato

DM e disponibile sul sito del GSE come “Modulo 2”).

Il modello relativo ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali si compone di un frontespizio per l'indicazione dei dati relativi all'impresa e da **due sezioni** per l'indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 e la fruizione negli anni dei crediti.

Il modello relativo al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo si compone di un frontespizio per l'indicazione dei dati identificativi dell'impresa e da **quattro sezioni** per l'indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti nelle diverse attività ammissibili e la fruizione negli anni del credito d'imposta.

Nel comunicato del 29 aprile del GSE, analogo alle indicazioni pubblicate anche sul sito del MIMIT, viene precisato che, una volta scaricato il **file pdf**, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l'esecuzione del Javascript.

Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti. Ciascun file pdf deve essere **firmato digitalmente** con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (*cfr.* sito AGID <https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati>).

Viene inoltre definita la modalità di invio delle comunicazioni.

È infatti affermato che ogni comunicazione deve essere trasmessa **singolarmente** tramite **PEC**, all'indirizzo: **transizione4@pec.gse.it**.

Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini od originati dalla

scansione di pagine, ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

Con un comunicato a parte, il GSE ha inoltre specificato che l'**oggetto** delle comunicazioni trasmesse via PEC dovrà essere il seguente:

- nel caso di comunicazione preventiva:
"Comunicazione preventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa";
- nel caso di comunicazione di completamento:
"Comunicazione di completamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell'impresa".

Fermo restando quanto esposto, i modelli non sono accompagnati da specifiche istruzioni per la compilazione.

Ad esempio, nei modelli viene richiesta l'indicazione del "**periodo di realizzazione** degli investimenti (MM-AAAA / MM-AAAA)". In assenza di specifiche istruzioni, si potrebbe considerare quale mese iniziale quello di "avvio dell'investimento".

L'Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 34/2016 (§ 3), ancorché con riguardo al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ha affermato che per "**avvio** dell'investimento" si intende "la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto dell'investimento, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima".

Quanto al mese finale, dovrebbe invece rilevare il mese in cui viene **effettuato** l'investimento ai sensi dell'art. 109 del TUIR.

Altra questione riguarda la nozione di **comunicazione "preventiva"**. In assenza di specifiche indicazioni la comunicazione è preventiva quando viene inviata entro un

congruo termine che **decorre** dal momento in cui viene effettuato l'ordine del bene strumentale 4.0.

Anticipare la comunicazione a un momento precedente significherebbe richiedere alle imprese una mera valutazione degli investimenti che intendono effettuare con evidente pregiudizio della finalità perseguita dalla norma in esame.

Sarebbe però opportuno un **chiarimento** ufficiale.

(MF/ms)